

COMUNE DI TORNIMPARTE

Provincia di L'AQUILA

T. A. S. I. - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

VERSAMENTO PRIMA RATA 2017

SI INFORMA che entro il 16 GIUGNO 2017 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2017.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguglio, entro il 16 dicembre).

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il calcolo dell'imposta TASI per l'anno 2017 dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote approvate dal C.C. con delibera n. 8 del 30/07/2015:

| aliquote per mille | Tipologia dell'immobile |
|--------------------|--|
| 0,80 | per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; |
| 0,80 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
| 0,80 | per gli immobili posseduti dalla imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di cui all'art. 1, comma 14 lettera "c", legge 28 dicembre 2015 n. 208 |
| 0,80 | da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; |

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

- 1) comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
- 2) il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 3) il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU 2017 (scadenza 30 giugno 2018) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

Si applica, la riduzione nella misura di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30,00% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DALLA TASI

| CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE | CATEGORIA | MOLTIPLICATORE |
|--|-------------------------------------|----------------|
| | A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 | 160 |
| La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE | A/10 e D/5 | 80 |
| | B | 140 |
| | C/1 | 55 |
| | C/3; C/4, C/5 | 140 |
| | D (escluso D/5) | 65 |

MODALITA' DI VERSAMENTO

| | |
|----------------|---|
| Mod. F24 | Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24 |
| Arrotondamento | Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00 |

CODICI per il versamento con F24

| | |
|---|------|
| Codice catastale del comune | L227 |
| TASI su abitazione principale e relative pertinenze | 3958 |
| TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
| TASI per le aree fabbricabili | 3960 |
| TASI per altri fabbricati | 3961 |

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il

GIOVEDI' 09:00 - 14:00

tel. 0862/72372 - fax 0862/728445.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Rag. Concettina Pesce